

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto pdl: **Autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..**

Contenuto

Al fine del reperimento di risorse, nel contesto determinatosi a causa del contagio da COVID 2019, con la presente legge si autorizza la Giunta Regionale a rinegoziare alcuni prestiti sottoscritti in passato con Cassa Depositi e prestiti, nel rispetto della condizione di equivalenza finanziaria, conformemente alla proposta trasmessa della medesima Cassa all'Amministrazione Regionale nel mese di maggio 2020. A tal proposito, è stato verificato che i valori atualizzati dei prestiti in essere alle condizioni proposte dalla Cassa se confrontati con i valori atualizzati dei medesimi prestiti alle condizioni attuali risultano essere equivalenti, anzi di poco inferiori.

Illustrazione dei singoli articoli

Articolo 1

Con il presente articolo si autorizza la Giunta a rinegoziare con Cassa Depositi e Prestiti termini e condizioni di alcuni prestiti contratti in precedenza con la stessa, con estensione del periodo temporale di ammortamento al 31 dicembre 2043.

Dalla rinegoziazione dei termini e condizioni derivano minori spese da sostenersi nel triennio 2020-2022, corrispondenti complessivamente ad euro 30.239.893,85, di cui euro 13.681.663,16 nell'anno 2020, euro 8.448.873,02 nell'anno 2021 ed euro 8.109.357,67 nell'anno 2022 .

La norma autorizza la Giunta, a seguito del perfezionamento dell'operazione, ad apportare al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 le conseguenti variazioni di bilancio, con storno di risorse dalla Missione 50 "Debito Pubblico" (Programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" e Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari") alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" (Programma 01 "Fondo di riserva")

Viene dato atto che ai maggiori oneri del servizio del debito che si registreranno dal 2032 fino al 2043 verrà provveduto, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) con legge di bilancio

Articolo 2

Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla legge, viene richiesto l'entrata in vigore dal giorno della pubblicazione.